

A.S. 6/2008 EST.

Secc. 137/2008



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione 2<sup>a</sup> Civile CF 06952681002

Così composto:

- 1) Dott. B. Quabeni Presidente Rep. 152/2008  
2) Dott. M. Galisto Giudice  
3) Dott. F. Mammone Giudice

sulla richiesta di accertamento e dichiarazione dello stato di insolvenza della società:

Hotel La Murgia s.r.l.

con sede in

Roma via/~~piazza~~ Gorto  
n. 158/A

proposta da

prof. A. Russo, Comm. Str. del "Gruppo  
CIT" s.p.a.

ai sensi e per gli effetti del'art.3, comma 3, del Decr.Legisl. 347/2004,  
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 81 del Decr.Legisl. n.270/1999 (gestione  
unitaria dell'insolvenza delle società del c.d. "Gruppo CIT")

pronuncia

la seguente

SENTENZA

Fatto

Accogliendo il ricorso presentato in data 29/11/07 dal/la commissario/i  
straordinario/i della procedura di amministrazione straordinaria del c.d.

“Gruppo CIT \_\_\_\_\_”

il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto in data 14/12/2007, ammetteva la suddetta società alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del Decr. Legisl. n.347/2004, nominava commissario/straordinario il/la prof. A. Muzio

e preponeva a tale procedura il comitato di sorveglianza già nominato.

Il/la commissario/straordinario, in data 28/12/07, depositava/no nella cancelleria del Tribunale di Milano, ricorso per l'accertamento e la dichiarazione dello stato di insolvenza della suddetta società, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 3 del Decr. Legisl. n.347/2004 e dell'art. 81 del Decr. Legisl. n.270/1999 (gestione unitaria dell'insolvenza delle società del c.d.

“Gruppo CIT \_\_\_\_\_”).

Il Tribunale convocava il/la commissario/straordinario/ e la predetta società all'udienza collegiale del 28/12/08 alle ore \_\_\_\_\_

Il/la commissario/straordinario/

La suddetta società

depositava/no

non depositava/no

memorie

Con atto in data 27/12/08, il legale rappresentante della suddetta società dichiarava che questa

versa

non versa

**in stato di insolvenza**

All'udienza collegiale

compariva/no

non compariva/no

il/ ~~commissario/i~~ ed il legale rappresentante della suddetta società, ~~dei quali venivano verbalizzate le conclusioni.~~

Il Tribunale si riserva la decisione.

Sciogliendo la riserva il Tribunale ritiene che la richiesta del/i commissario/i vada accolta per i seguenti motivi di

#### Diritto

La domanda di accertamento e dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23/12/2003 n.347 (convertito con modificazioni dalla L.18/2/2004 n.39) va accolta.

Va opportunamente rilevato:

- 1) in via pregiudiziale, che non v'è contestazione sulla (e comunque è documentalmente provata la) competenza per territorio del Tribunale di Milano;
- 2) in via preliminare, che come risulta dimostrato dal/i commissario/i straordinario/i; accertato dal Ministero dello Sviluppo Economico; e verificato da questo Collegio, sussiste il rapporto di controllo previsto dall'art. 80 del Decr.Legisl. n.270/99, e risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo ELIT  
in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, il raggiungimento degli obiettivi di questa procedura (art.81 Decr.Legisl. n.270/1999);
- 3) nel merito, che lo stato di insolvenza (inteso tanto nell'accezione di cui all'art. 5 L.F., quanto in quella di "stato di crisi") è  documentalmente provato  è riconosciuto e comunque non contestato dalla suddetta società;
- 4) che appare quindi opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito di detto gruppo ai sensi del combinato disposto dell'art. 3,3°

co. L.39/04 con l'art.81 Decr.Legisl. 8 luglio 1999 n.270, per le ragioni esposte dal commissario straordinario; e che il Tribunale condivide;

P.Q.M.

il Tribunale, in accoglimento ricorso proposto da Prof. A. Nucillo, commissario straordinario del "Gruppo CIT" in Amministrazione Straordinaria;

- 1) accerta e dichiara che la società Hotel La Nuova S.p.A. (ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto in data 14/12/07) versa in stato di insolvenza;
- 2) dichiara che la presente sentenza determina, a partire dalla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al Decr.Legisl. n.270/1999, in quanto compatibile;
- 3) nomina il dott. B. Pecorelli giudice delegato alla procedura;
- 4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso della S.p.A. Hotel La Nuova il termine di gg. 90 dalla data di affissione della presente sentenza per il deposito in cancelleria delle domande di ammissione;
- 5) dispone che l'esame dello stato passivo avverrà all'udienza del 16/6/08 ore 11,30
- 6) ordina che la presente sentenza :
  - a) sia affissa e comunicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art.17, 1° e 2° co. L.F., in applicazione estensiva di quanto stabilito dall'art. 8 n.3 Decr.Legisl. n. 270/1999


b) sia pubblicata nel dispositivo, sul sito [www.fallimentitribunalemilano.net](http://www.fallimentitribunalemilano.net) gestito da Planet Com, e sui quotidiani Corriere della Sera e Repubblica, edizioni regionale e nazionale (in base alla convenzione distrettuale) e Sole 24 Ore, ( in base alla convenzione in essere ) a cura del commissario straordinario, ed a spese della suddetta società in applicazione estensiva dell'art. 94 del Decr.Legisl. n. 270/1999;

7) ordina che la presente sentenza sia comunicata, a cura del cancelliere, alla società

Hotel La Nuova Scl

al/ ~~il~~ commissario/ ~~il~~ straordinario/ ~~il~~ ed al Ministro dello Sviluppo Economico entro tre giorni dalla sua pubblicazione.

Milano, 28/2/08



Il Presidente  
*[Handwritten Signature]*